

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014
131/2014/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONI TARIFFARIE, PER GLI ANNI 2011-2013, PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS E RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI
DERIVANTI DALLA PRESENZA DI CANONI DI CONCESSIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);

- la Parte II, del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 633/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 633/2013/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, n. 1/14 (di seguito determinazione 1/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 88/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2014/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 3/2014 (di seguito: determinazione 3/2014).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica dei dati possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre-15 settembre;
- il comma 4.2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica dati, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore, mentre il comma 4.3 della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- il comma 4.4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dal comma 4.5 della RTDG, le richieste di rettifiche di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- nel mese di gennaio 2014 è stata data la possibilità alle imprese distributrici di correggere il numero di punti di riconsegna nell’ambito della raccolta dati “Rab gas - tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale (anno solare 2012)” nel caso in cui le medesime imprese non fossero state nella condizione di inserire il dato relativo ai misuratori presenti sui punti di riconsegna esistenti (attivi e non attivi) alla data di riferimento della raccolta;
- sono state presentate entro il 15 febbraio 2014 richieste di rettifica e integrazione di dati economici dalle imprese distributrici di seguito elencate:

IDAEEG	DISTRIBUTORE
301	Agsm Distribuzione SpA
359	AZIENDA ENERGIA E SERVIZI
860	LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
869	SERENISSIMA GAS SPA
1036	SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
3327	E.S.TR.A (ora CENTRIA)

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 3 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 38740 del 6 dicembre 2013), la società LIGURIA GAS S.r.l. – ID 1843 ha segnalato che le reti di distribuzione di gas diversi dal naturale presenti in alcune frazioni dei comuni di Montefiorino (MO) e Pievepelago (MO) sono state trasformate in reti di distribuzione di gas naturale e che, sulla base di successivi approfondimenti, è risultato che tali trasformazioni hanno avuto luogo nel corso del 2011 senza che la società operasse le necessarie modifiche all'interno dell'anagrafica territoriale nei termini previsti dal comma 7.8 della RTDG 2009-2012.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di una comunicazione della società Ascopiave S.p.a. – ID 1007 in data 8 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 498 del 9 gennaio 2014), con riferimento alla località di Monteviale (VI) (ID 7926), è emerso un errore nella trasmissione da parte della medesima società del valore del canone di concessione richiesto dal Comune applicato prima dell'aumento disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, che incide sulla determinazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 45.4 della RTDG, approvato con la deliberazione 633/2013/R/GAS;
- la società Italgas ha ripresentato istanza di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione di cui al comma 45.4 della RTDG con riferimento alle località di Corridonia (MC) (ID 1457) e di Ruviano (CE) (ID 6951), inviando documentazione integrativa rispetto a quella precedentemente trasmessa nell'ambito della raccolta dati per la determinazione tariffaria assunta con la deliberazione 553/2012/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in coerenza con quanto previsto dal comma 4.2, della RTDG, accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per gli anni 2011-2013 per i servizi di distribuzione e misura del gas le richieste di rettifica e integrazione pervenute alla data del 15 febbraio 2014;
- procedere, con riferimento alla società LIGURIA GAS Srl – ID 1843, alla rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura per gli anni 2011, 2012 e 2013, in coerenza con la

configurazione risultante a seguito delle modifiche apportate all'Anagrafica territoriale nel mese di febbraio 2014 e tenendo conto delle informazioni disponibili relativamente a punti di riconsegna serviti e volumi di gas distribuiti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rettifica dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 45.4, della RTDG, approvato con la deliberazione 633/2013/R/GAS, con riferimento alla località di Monteviale (VI) (ID 7926), in relazione all'errore materiale riscontrato nelle comunicazioni precedenti;
- accettare, a valle degli approfondimenti condotti e dell'esame della documentazione integrativa trasmessa, le istanze di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione di cui al comma 45.4, della RTDG con riferimento alle località di Corridonia (MC) (ID 1457) e di Ruviano (CE) (ID 6951).

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche e integrazione dei dati, presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2011, 2012 e 2013

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2011 come riportati nella tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 1.2 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2012 come riportati nella tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 1.3 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2013 come riportati nella tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 2

Rideterminazioni di opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2012 e 2013

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi di cui all'articolo 86, della RTDG 2009-2012 per l'anno 2012, come riportate nella Tabella 4 ,dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 2.2 Sono approvate le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi di cui all'articolo 86, della RTDG 2009-2012 per l'anno 2013, come riportate nella Tabella 5, dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 3

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui all'articolo 45 della RTDG

- 3.1 È approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione $COL_{c,i}$, di cui all'articolo 45, della RTDG, per le località riportate nella Tabella 6, dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 4

Indennità amministrativa

- 4.1 L'indennità amministrativa, di cui al comma 4.5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 7, dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.
5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni